

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, CAPPELLINE ED AREE CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE**

### **ART. 1 Ammissioni nel Cimitero**

Nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
- c) di persone non residenti, ma nate a Monsano;
- d) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento.

E' consentito ad una persona non residente chiedere la concessione di un loculo esclusivamente nel caso in cui la stessa abbia il coniuge sepolto all'interno del cimitero comunale.

I cittadini che sono rimasti esclusi dal sorteggio nella concessione di cappelline realizzate in precedenza hanno priorità di assegnazione sui nuovi richiedenti nel caso di realizzazione da parte del Comune di nuovi lotti di cappelline.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

E' riservata la possibilità al Sindaco, così come previsto al successivo art. 6 per la tumulazione di salme, resti o ceneri, di autorizzare la concessione di aree per l'edificazione di edicole funerarie private nel caso di persone non aventi diritto ai sensi dei precedenti commi, ma che abbiano esse stesse o la loro famiglia acquisito particolari meriti o benemerienze nell'ambito comunale o si siano distinti per opere d'ingegno o servizi resi alla comunità .

### **ART.2 Sepolture private**

Per le sepolture private é concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività .

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali ( loculi);
- b) sepolture per famiglie e collettività (cappelline).

Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte, fatta eccezione per la fattispecie di cui al successivo art.4 comma 3.
- gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione.

### **ART.3**

#### **Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

La durata é fissata:

- a) in 70 anni per le cappelline e le aree;
- b) in 50 anni per i loculi.

A richiesta degli interessati é consentito il rinnovo per un uguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

### **ART.4**

#### **Modalità di concessione**

Le aree e i manufatti di cui al precedente art.2 possono essere concessi solo in presenza della salma, dei suoi resti o ceneri.

L'assegnazione avviene con i criteri e le modalità stabiliti dal Comune ed inoltre secondo la disponibilità , nell'ordine di presentazione temporale della domanda.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo i criteri da questo stabiliti.

La stessa concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di persona richiedente di età pari o superiore a 60 anni che risulti residente nel Comune di Monsano da almeno 5 anni.

### **ART.5**

#### **Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

Ai fini dell'applicazione sia del 1<sup>a</sup> che del 2<sup>a</sup> comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 la famiglia del concessionario é da intendersi composta:

- dal coniuge;
- dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, dai discendenti prossimi, anche naturali;
- dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali; dagli adottandi;
- dai generi e dalle nuore;
- dal suocero e dalla suocera;
- dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemerienze.

Ai fini di cui al comma precedente, il concessionario, acquisito il consenso degli altri eventuali titolari della concessione, dovrà produrre apposita istanza accompagnata da una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui all'art. 3 comma 11 della legge n.127/97.

Nel caso di convivenza, il relativo stato deve sussistere all'atto del decesso e nei 5 anni precedenti la data della richiesta ; nel caso di particolari benemerienze, l'istanza va depositata in Comune almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui é richiesta la sepoltura.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non é commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario é nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **ART.6** **Assegnazione di sepoltura** **a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con residenti, che in vita si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla Comunità .